



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO

N. 143 IN DATA 30 MAGGIO 2024

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Barbarano Mossano (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione VAS si è riunita in data 30 maggio 2024 come da nota di convocazione del 29 maggio 2024 protocollo regionale n. 259204;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Barbarano Mossano con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 141792, 141798 e 141806 del 20/03/2024, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.3 al Piano degli Interventi;

DATO ATTO che, a seguito della richiesta prot n.180770 del 11/04/2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 211702 del 02/05/2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

CONSIDERATO che nota prot n.180652 del 11/04/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Vicenza
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Ulss n. 8 "Berica"
- Consiglio di Bacino Bacchiglione

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Viacqua
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Comune di Arcugnano
- Comune di Zovencedo
- Comune di Villaga
- Comune di Albettono
- Comune di Rovolon
- Comune di Nanto
- Direzione Turismo

PRESO ATTO E CONSIDERATO che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- VIACQUA SPA acquisito al prot. reg. n. 219217 del 07/05/2024
- Direzione Turismo prot. Reg. n.244762 del 21.05.2024
- Ulss 8 Berica acquisito al prot. reg. n. 254471 del 27/05/2024

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della *“Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 187/2024”*, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto dell'istanza è la verifica di assoggettabilità a VAS della variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Barbarano Mossano, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03/2023. La Variante agisce, rispetto la vigente struttura di piano, introducendo una serie di azioni trasversali tra i tematismi propri dello strumento di pianificazione comunale. Nel dettaglio le azioni introdotte con la variante sono aggregabili nelle seguenti macro categorie:

- Istituzione del RECREd – Registro Elettronico dei Crediti Edilizi;
- Interventi di var. 3 PI derivanti dalle richieste di iniziativa privata (schede 1-25);
- Interventi di iniziativa comunale (schede 25-28);
- Ulteriori interventi di iniziativa comunale (schede 29-38);
- Modifiche normative;

RILEVATO che nel RAP è stata analizzata la coerenza della proposta con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore che trovano efficacia nel territorio di Barbarano Mossano. Nel dettaglio l'analisi ha considerato:

- P.T.R.C 2020
- Piano di tutela delle acque (PTA)
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGR) - Distretto Alpi Orientali
- Rete Natura 2000
- Piano d'Area Monti Berici
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento di Vicenza (PTCP)
- Piano di Assetto del Territorio - PAT
- Piano degli interventi - PI

L'analisi del RAP ha messo in luce che la Variante n. 3 al PI in esame risulta, in linea generale, coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinata.

Relativamente agli aspetti idraulici (PGR 2021 - 2027) le aree relative agli interventi del PI Var. 3 di Barbarano Mossano risultano esterne alle aree a pericolosità individuate dal PGR 21-27 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ad eccezione degli interventi 19, 31 e 33.

L'intervento 19 riguarda l'ammissione dell'esercizio di attività di vinificazione in area artigianale esistente. Si specifica che il n. 19, è relativo ad una integrazione di norma all'art. 12 - ZTO D3 - Artigianale ex Barbarano Vic delle NTO che consente per la parte di fabbricato catastalmente

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

censito al fg. 2 mapp. 839 sub. 24 in ZTO D3 anche l'attività di vinificazione con spaccio aziendale, e pertanto intervento compatibile con quanto previsto dal P.G.R.A., in particolare con l'art. 9 – Zone di attenzione idraulica che dà la possibilità di cambio di destinazione d'uso per specificate tipologie di intervento. L'intervento 33 riguarda l'aggiornamento cartografico della tavola Centro Storico di ex Barbarano Vicentino, pertanto non prevedono alcun intervento territoriale. Con l'intervento 31 della Var. 3 al PI di Barbarano Mossano si recepisce dal P.G.R.A. 21-27 la classificazione dell'ambito in oggetto come area a Rischio idraulico medio (R2) e Zona di attenzione idraulica;

CONSIDERATO che il quadro ambientale di riferimento è stato delineato avvalendosi di dati recenti desunti dalle fonti ufficiali. La suddetta analisi ha individuato, a livello territoriale, le seguenti sensibilità ambientali:

Qualità dell'aria

Dall'analisi dei dati ARPAV per le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria si evidenziano criticità diffuse per gli inquinanti O3 e PM10, tipiche dell'intero bacino Padano, e per il benzo(a)pirene.

Rischio idrogeologico

Il comune di Barbarano Mossano rientra nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali. Non si segnalano criticità idrauliche per le aree del PI Var 3. L'azione 31, riguarda proprio il Recepimento della tavola del PI delle aree PGRA con introduzione area Rischio idraulico medio (R2) e zona di attenzione idraulica.

Sismicità

Le nuove leggi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale inseriscono il comune tra le zone di sismicità 3, cui corrisponde un significativo grado di sismicità

Presenza di aree naturali protette

Il territorio del Comune di Barbarano Mossano è parzialmente interessato dalla presenza del sito Natura 2000 IT322037 – “*Colli Berici*”. Gli interventi nn. 20 e 32 interessano l'habitat prioritario di interesse comunitario 91H0* “*Boschi pannonici di Quercus pubescens*”.

Inquinamento luminoso

Il Comune di Barbarano Mossano, per la porzione nord del territorio, è caratterizzato da un livello di brillantezza tra il 300 e il 900%. Inoltre è interessato dalla zona di protezione di 50km dagli osservatori astronomici.

Elementi di interesse paesaggistico e storico culturale

Il territorio del comune di Barbarano Mossano è interessato dalla presenza dei seguenti vincoli di tipo paesaggistico: - Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 - Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua - Vincolo Paesaggistico- territori coperti da foreste e boschi - Vincolo destinazione agro-silvo pastorale – usi civici - Vincolo paesaggistico- zone di interesse archeologico Nel territorio comunale sono presenti numerosi immobili di pregio storico-architettonico come palazzi, chiese e Ville Venete.

RILEVATO che la valutazione dei potenziali impatti è stata impostata avvalendosi di un approccio metodologico di tipo qualitativo. Le valutazioni hanno individuato, in prima istanza i fattori di pressione ambientale di ciascuna delle 38 schede di modifica puntuale introdotte con la variante, analizzandone al contempo lo stato attuale dei luoghi e la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (PATI), formulando un giudizio complessivo di sostenibilità ambientale ed indicando, se del caso, opportune misure di attenzione e di mitigazione ambientale. Inoltre la



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

valutazione svolta nel RAP ha analizzato i potenziali impatti cumulativi della variante sulle matrici / componenti ambientali precedentemente delineate. Dalle stime svolte nel RAP si rileva come gli impatti stimati sull'ambiente e sulla sfera socio economica non risultino un nessun caso di magnitudo negativa e significativa. Per quanto concerne le modifiche apportate al comparto normativo, anch'esse stimate e valutate nel RAP, sono stati stimati effetti ambientali attesi nulli. Data inoltre la bontà delle misure di attenzione e di mitigazione ambientale, le stesse dovranno trovare opportuna declinazione in fase di attuazione della Variante;

RILEVATO che, relativamente alla matrice "suolo", il Rapporto Preliminare ha analizzato le modifiche agli usi del suolo nel territorio comunale, valutando gli impatti complessivi della Variante in termini di superficie territoriale complessiva trasformata. Le valutazioni non riguardano il consumo di suolo dal punto di vista "urbanistico", che viene definito secondo le disposizioni della LR 14/2017. In questa sede si intendono valutare le trasformazioni del territorio determinate dagli interventi del PI rispetto allo stato reale attuale dei luoghi, indipendentemente dalle deroghe previste dall'art. 12 della LR 14/2017. Per ciascun ambito di intervento (nelle schede di valutazione presentate ai precedenti Paragrafi 8.1), è stato condotto un approfondimento sulle porzioni realmente interessate dalle trasformazioni è stato valutato l'uso del suolo reale attuale, sulla base di sopralluoghi e della cartografia regionale. Allo stato attuale, il 70% delle superfici interessate dagli ambiti di questi interventi risulta già artificializzata (codice CLC liv. I = 1), mentre il 23% risulta interessata da usi del suolo di tipo agricolo (codice CLC liv. I = 2). Solo il 7% delle superfici interessa aree di tipo naturale o semi-naturale (codice CLC liv. I = 3,4,5). Nel complesso, gli interventi del PI determinano la trasformazione di 7.677,0 mq di superfici attualmente ad uso agricolo (codice CLC liv. I = 2), principalmente seminativi. Ad eccezione delle superfici destinate a aree sportive e ricreative, che incrementano del +11%, tutte le altre modifiche incidono per meno dell'1% rispetto agli usi del suolo attuali. A livello dell'intero territorio comunale, questa analisi conferma la sostenibilità del PI 3 dal punto di vista ambientale, in quanto esso prevede minime riduzioni delle superfici di tipo artificiale (complessivamente -0.14%) con leggeri incrementi delle superfici di tipo agricolo (complessivamente +0.04%);

PRESO ATTO che l'azione n. 20 prevede la possibilità di un intervento in deroga in caso di costruzione ad alta efficienza energetica, specificato all'art. 8.2.9 - Repertorio normativo ZTO C1 ex Mossano che per la ZTO C1/20. La deroga consente la realizzazione di immobili ad alta efficienza energetica con tipologia anche non conseguente alle preesistenze limitrofe, prevedendo la possibilità di costruire con tetto piano, senza limitazioni dimensionali in merito alle cornici ed alle finestre, con altezza limitata a un piano fuori terra e uniformata all'andamento naturale del terreno. Lo Studio per la Valutazione di Incidenza, nella fase di Selezione preliminare (Screening), ha evidenziato la possibilità che l'intervento di edificazione comporti incidenze significative negative sull'habitat Natura 2000. Si è dunque reso necessario procedere con lo Studio per la Valutazione appropriata, il quale ha analizzato le possibili soluzioni alternative all'intervento. Date le modeste dimensioni del lotto non è attuabile una soluzione alternativa che preveda la costruzione di un edificio di dimensioni ridotte sulla porzione di sedime esterna all'habitat. L'unica soluzione alternativa percorribile è l'"Opzione zero", che contempla la non realizzazione dell'intervento e la contestuale apposizione del vincolo di inedificabilità sul lotto. Tale soluzione garantirà l'assenza di incidenze significative negative sul sito Natura 2000. Per gli aspetti di competenza della disciplina di VAS, si prende atto dell'espunzione dell'azione dalla proposta di variante. Si prende atto altresì che *"le NTO vigenti dovranno essere integrate recependo l'Allegato A "Misure precauzionali per la tutela dei chiroterri negli edifici"*;

CONSIDERATO che i pareri pervenuti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati non hanno messo in luce particolari criticità;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA e NUVV in data 30 maggio 2024, dalla quale emerge che la *"Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Barbarano Mossano (VI)"*, sulla base delle considerazioni

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

svolte alla scala di analisi dello strumento, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi",

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Barbarano Mossano (VI)", previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di attenzione e di mitigazione ambientale previste dal RAP;
2. devono essere ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali e nella valutazione di incidenza ambientale;
3. relativamente alle azioni previste dalla scheda n.6:
 - 3.1. per gli ambiti riclassificati in ZTO di tipo "E – agricola":
 - 3.1.1. prima dell'esecuzione degli interventi di ricomposizione atti a conformare gli ambiti alla nuova destinazione urbanistica, deve essere predisposta un'indagine ambientale preliminare atta ad appurare lo status qualitativo delle matrici suolo / sottosuolo / acque sotterranee e la conformità dei parametri qualitativi analizzati con le concentrazioni soglia di contaminazione previste dall'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e del D.M. 46/2019. Va inoltre approfondita e documentata in modo esaustivo la situazione circa lo stato di fatto e pregresso dell'intera area effettuando la ricognizione storica delle attività svolte nel sito, indicando, a titolo esemplificativo, scarichi attivi o cessati, depositi di materiali e sostanze di origine antropica pregiudizievoli per l'ambiente, attivando, se del caso, le procedure e gli interventi previsti dalla normativa vigente;
 - 3.1.2. i materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali dovranno essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta "demolizione selettiva", si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- 3.2. per gli ambiti riclassificati in ZTO di tipo "D 1/S":
- 3.2.1. lo sviluppo dell'attività deve essere orientato all'innovazione, all'economia circolare e alla digitalizzazione, così come previsto dal "Green Deal europeo", dal programma "Industria 4.0" e dal PNRR, anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalle Strategie nazionale e regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Pertanto, con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo", la trasformazione dovrà essere orientata in modo tale da garantire la massima efficienza energetica, prevedendo l'installazione, sui tetti degli edifici e nei parcheggi, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'autoconsumo energetico;
 - 3.2.2. la gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla parte III del D.Lgs 152/2006 e dalle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA);
 - 3.2.3. per gli aspetti legati all'acustica deve essere effettuata una valutazione previsionale dell'impatto acustico generato dall'attività. Deve essere inoltre svolta, a lavori ultimati e in fase di esercizio, una campagna di misurazioni fonometriche atta ad appurare il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione previsti dalla normativa vigente e dal piano comunale di classificazione acustica, sia per il periodo diurno che per il periodo notturno;
 - 3.2.4. in fase di progettazione dell'intervento deve essere prestata particolare attenzione agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera;
 - 3.2.5. l'attività deve garantire una corretta gestione dei rifiuti generati dal processo produttivo;
 - 3.2.6. dato che la variante introduce un ampliamento dell'attività produttiva di circa 5.800 mq di superficie in aderenza allo stabilimento esistente, che potrebbe implicare un incremento della produzione ovvero una modifica sostanziale dell'impianto, deve essere verificata l'eventuale necessità di adeguare le autorizzazioni ambientali in essere;
4. relativamente alle azioni introdotte con la scheda n. 18, lo sviluppo dell'attività deve essere orientato all'innovazione, all'economia circolare e alla digitalizzazione, così come previsto dal "Green Deal europeo", dal programma "Industria 4.0" e dal PNRR, anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalle Strategie nazionale e regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Pertanto, con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo", la trasformazione dovrà essere orientata in modo tale da garantire la massima efficienza energetica, prevedendo l'installazione, sui tetti degli edifici e nei parcheggi, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'autoconsumo energetico;
5. per quanto concerne le azioni introdotte con la scheda n. 22 dovrà essere verificata la presenza, sul suolo o sui primi strati del sottosuolo di depositi di materiali e/o sostanze pregiudizievoli per l'ambiente e, se del caso, dovranno essere attivate le procedure previste dalla legge per la loro rimozione.



6. devono essere recepiti gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 187/2024*”:
- dando atto che
 - i. le parti della variante al Piano in argomento non oggetto della presente valutazione (la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, anche pianificatori) siano sottoposte al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
 - B. l'attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - iii. che il piano in argomento non definisce la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, quale presupposto previsto dalla direttiva 92/43/Cee all'art. 6(4) (recepiti nel D.P.R. n. 357/1997, e ss.mm.ii., all'art 5 commi 9 e 10) per le eventuali procedure in deroga nell'attuazione dello strumento urbanistico;
 - iv. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti dei seguenti habitat e specie di interesse comunitario: 6210(*) “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)(*stupenda fioritura di orchidee)”, 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)”, *Alcedo atthis*, *Anacamptis pyramidalis*, *Bufo viridis*, *Caprimulgus europaeus*, *Cerambyx cerdo*, *Egretta garzetta*, *Emys orbicularis*, *Eptesicus serotinus*, *Hierophis viridiflavus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Lanius collurio*, *Muscardinus avellanarius*, *Myotis blythii*, *Myotis nattereri*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Podarcis muralis*, *Podarcis sicanus*, *Rana dalmatina*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Zamenis longissimus*;
 - v. che è stata riconosciuta la sussistenza di un'incidenza significativa negativa nei confronti dell'habitat 91H0* “Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*”;
 - vi. che, a seguito della valutazione appropriata, è prospettata una soluzione alternativa volta a contrastare gli effetti comportanti l'incidenza significativa negativa a carico del predetto elemento di interesse comunitario ad un livello di non significatività e che questa si concretizza mediante lo stralcio dell'intervento n.20 dagli interventi di variante e l'apposizione del vincolo di inedificabilità per il corrispondente ambito;
 - prescrivendo:
 - 1. di assumere per la variante al Piano in argomento la soluzione alternativa “Opzione zero”, comportante lo stralcio della previsione prevista dall'intervento n.20 e l'apposizione nell'ambito territoriale relativo del vincolo di inedificabilità, adeguando in tal senso l'art. 8.2.9 “Repertorio normativo ZTO C1 ex Mossano” delle vigenti NTO;
 - 2. di non interessare ovvero sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti della variante al Piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che ne comporterebbero il degrado dell'habitat);

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito della variante al Piano in argomento (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali o naturali contermini a quelli in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici o infrastrutturali). In alternativa al rafforzamento delle condizioni ecotonali, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee e per un'estensione equivalente, dovranno essere attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute presenti, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000. I suddetti interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
6. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Barbarano Mossano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 09 marzo 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022, prot. reg. n. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Si richiama in questa sede il pieno rispetto dei contenuti dell' "Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023.

Per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017).

Eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR 120/2017) potranno essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione della variante, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 187/2024

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la variante n.3 al PI del comune di Barbarano Mossano (VI).

Pratica n. 5771

Codice Siti Rete Natura 2000: ZSC IT3220037 "Colli Berici";

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. Giacomo De Franceschi, per conto del comune di Barbarano Mossano (VI), trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 141792, 141798 e 141806 del 20.03.2024;

PRESO ATTO che la documentazione per la valutazione di incidenza riguarda lo studio per la valutazione di incidenza (Valutazione Appropriata) per l'esame degli effetti sui siti della rete Natura 2000 della variante n.3 del Piano degli Interventi;

PRESO ATTO che la variante in argomento riguarda sia modifiche cartografiche che puntuali, quali: riconoscimento di un fabbricato esistente come edificio non più funzionale al fondo agricolo, senza ampliamento (intervento n.1); ampliamento zona B2 (intervento n.2); cambio del grado di protezione e aumento 54 mc (intervento n.3); ampliamento zona C1 senza aumento volumetrico, a fronte di cessione per area parcheggio (intervento n.4); ampliamento cubatura in zona produttiva (intervento n.5); ampliamento della zona D1/S di 2,1 ettari, con riduzione del limite della zona D1 e conversione in zona E, aumento dell'altezza massima per un precedente ampliamento richiesto e inserimento nel RECREC di un credito edilizio per la demolizione di un fabbricato nella nuova D1/s (intervento n.6); nuova possibilità edificatoria (intervento n.7); cambio d'uso di un fabbricato da commerciale ad artigianale (intervento n.8); ampliamento di un fabbricato residenziale in zona di edificazione diffusa (intervento n.9); riduzione della zona C2/1 e riclassificazione in parte in zona E (intervento n.10); nuovo edificio non più funzionale al fondo e ampliamento (intervento n.11); cambio del grado di protezione ed ampliamento del fabbricato esistente (intervento n.12); ampliamento di un ambito di edificazione diffusa con nuovo volume (intervento n.13); riclassificazione da zona E2 a B2 (intervento n.14); nuovo edificio non più funzionale al fondo con possibilità di riconversione a residenziale (intervento n.15); cambio del grado di protezione da 4 a 5 con riclassificazione da zona E a zona B/21 (intervento n.16); cambio destinazione d'uso con destinazione già consentita nella scheda

- (intervento n.17); riclassificazione da zona E a D3 (intervento n.18); ammissione di attività di vinificazione in area artigianale esistente (intervento n.19); deroga a tipologia esistente in caso di costruzione ad alta efficienza energetica (intervento n.20); nuovo edificio non più funzionale al fondo più ampliamento (intervento n.21); ampliamento edificazione diffusa in adeguamento allo stato di fatto (intervento n.22); riclassificazione da zona F4 a zona F3 (intervento n.23); stralcio in Edificazione diffusa e possibilità di ampliamento di 350 mc in adiacenza al fabbricato esistente con modifica della scheda M40 (intervento n.24); riclassificazione da zona B1 a zona F4 (intervento n.25); riclassificazione zona E in parte in zona F4 e in parte in zona F3 (intervento n.26); riclassificazione da zona D3 a zona F4 (intervento n.27); recepimento del PUA autorizzato "Bettini" in zona C2/2c a Ponte di Barbarano (intervento n.28); verifica della zonazione sismica (ID_RPA 29); ridefinizione dei limiti del centro urbano (ID_RPA 30); recepimento in tavola di PI delle aree PGR con introduzione dell'area Rischio idraulico medio (R2) e zona di attenzione idraulica (ID_RPA 31); recepimento dell'area percorsa dal fuoco di cui alla D.C. n. 21 del 25/01/2023 (ID_RPA 32); aggiornamento della tavola del Centro Storico di ex Barbarano Vicentino con riferimento alla DCC 71 del 12/12/2007 e atto unilaterale d'obbligo n.41 in elab. 4c (ID_RPA 33); inserimento cartografico del tracciato della nuova pista ciclabile "CICLOVIA N. 9 GREEN TOUR TREVISO – OSTIGLIA (II° lotto)" (ID_RPA 34); eliminazione dei tratti dei principali percorsi pedonali e ciclabili lungo via S. Michele Arcangelo e inserimento di un nuovo percorso ciclabile, oltre all'eliminazione dell'indicazione di Siepi e filari arboreo-arbustivi (ID_RPA 35); correzione cartografica di un ambito in zona F3 e Azioni di riqualificazione e/o riconversione n.8 (ID_RPA 36); inserimento cartografico del tracciato della nuova pista ciclabile in via Riviera Berica lungo l'argine del canale Bisatto (ID_RPA 37); inserimento cartografico della zona commerciale unitaria GSV – Grande Struttura di Vendita (ID_RPA 38);
- PRESO ATTO** che la variante propone una modifica delle testo delle NTO rispetto ai seguenti articoli: art.53 "Vincoli, Rete Natura 2000 e Pianificazione Territoriale"; art.53.1 "Area individuata dal Catasto delle aree percorse dal fuoco – Determina comunale n.21 del 25.01.2023 – Legge n.353/2000"; art.54.5 "P.G.R.A. – Rischio idraulico medio (R2) e Zona di attenzione idraulica"; art.60 "Credito edilizio (CE)"; art.61 "Credito edilizio da rinaturalizzazione (CER)"; art.62 "Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi - RECREd";
- ATTESO** che nell'attuazione si prevedono opere che possono incidere sul sistema del suolo, del verde, della viabilità e dell'illuminazione;
- PRESO ATTO** che le misure precauzionali richiamate nello studio per la valutazione di incidenza sono riferite a specifiche indicazioni in fase progettuale, riguardanti: l'adozione di precauzioni necessarie a non produrre inquinamento del suolo e delle acque superficiali durante la realizzazione dei lavori e a prevenire i versamenti accidentali di sostanze inquinanti dai mezzi meccanici mediante la verifica quotidiana dell'efficienza dei mezzi da parte del direttore lavori; l'esecuzione delle lavorazione fra le ore 8.00 e le 18.00; la messa in pratica delle condizioni di cui all'allegato A "MISURE PRECAUZIONALI PER LA TUTELA DEI CHIROTTERI NEGLI EDIFICI";
- PRESO ATTO** che le indicazioni previste nel summenzionato allegato riguardano: una perizia chiropterologica ante operam da parte di un naturalista esperto volta a stabilire l'eventuale presenza di chiroteri; la non realizzazione di rifugi alternativi; la non esecuzione dei lavori dall'inizio di novembre alla metà di marzo; l'utilizzo di tavole di legno, recanti in alto uno spazio di almeno 15x30 cm, per l'eventuale passaggio dei pipistrelli nel caso in cui i lavori vengano effettuati in locali prossimi a quelli frequentati dai pipistrelli o comunque comportano passaggio di operatori o altre forme di disturbo antropico in vicinanza del sito di rifugio; l'utilizzo di listelli o pannelli di materiale rugoso per garantire l'appiglio; l'apposizione di elementi oscuranti presso le fonti di luce naturale il trattamento delle strutture di legno in un periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio; la realizzazione di uno spazio profondo almeno cm 50 e alto almeno cm 150 del tipo "in volo" tramite abbaino o lucernario per sottotetti/soffitte di volume notevole; la realizzazione di uno spazio di almeno cm 3x30x50, con accesso del tipo "in arrampicata" tramite foro rotondo o una fessura con dimensione minore di almeno 2 cm, per sottotetti/soffitte di volume ridotto; per la conservazione degli accessi per i pipistrelli o la creazione di nuovi accessi, il non utilizzo di cemento negli interstizi in caso di interventi sui tetti, la riduzione degli accessi degli uccelli ricorrendo a "chicane" di tavolette di legno, o listelli di legno o sbarre metalliche posati orizzontalmente fra due listelli verticali (con spazio fra gli elementi orizzontali di cm 5-6); per la conservazione del microclima la realizzazione di pareti di protezione o la chiusura di aperture, utilizzando altresì radiatori elettrici con termostato regolabile;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO** che possono essere ritenute come precauzionali ai sensi della vigente disciplina solamente ciò che risulta essere già assunto nella progettazione e nella misura in cui presentino un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi

- tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce e che solo in minima parte soddisfano i predetti requisiti;
- ATTESO che in presenza di situazioni comportanti incidenze significative negative, in mancanza di soluzioni alternative, l'ammissibilità dell'istanza è subordinata alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e all'adozione di ogni misura compensativa necessaria a garantire la coerenza globale di Natura 2000;
- DATO ATTO che, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, non sono ammissibili incidenze significative negative a carico di nessun habitat o specie di interesse comunitario;
- RISCONTRATO che la variante in argomento non riconosce la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, così come presupposti dalla direttiva 92/43/Cee all'art. 6(4) (recepiti nel D.P.R. n. 357/1997, e ss.mm.ii., all'art 5 commi 9 e 10) per le eventuali procedure in deroga nell'attuazione del Piano in argomento;
- OSSERVATO che gli interventi identificati con i termini "mitigazione" e "compensazione" non sono riconducibili a situazioni derivanti dalla procedura in deroga di cui sopra e pertanto non conseguono a situazioni per le quali sono possibili effetti significativi negativi a carico di habitat o specie di interesse comunitario;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza non dà evidenza di ulteriori piani, progetti e interventi necessari a garantire la completa operatività del piano in argomento, ancorché l'operatività della variante in argomento si realizza anche mediante specifici strumenti attuativi;
- RISCONTRATO e RITENUTO che le parti della variante in argomento, la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, anche pianificatori, ovvero ad approfondimenti progettuali (pertanto non oggetto della presente valutazione), siano subordinate al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare, caratterizzato da una primitiva geometrica congrua per tutte le tipologie degli elementi rappresentati;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: A01 "Coltivazione", A06.02 "Colture intensive perenni (compresi uliveti, frutteti, vigneti)"; A06.04 "Abbandono della produzione colturale"; A07 "Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche (esclusi fertilizzanti)"; A08 "Uso agricolo di fertilizzanti"; A09 "Irrigazione", A10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive"; D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)"; D01.03 "Parcheggi e aree di sosta"; E01.02 "Urbanizzazione discontinua"; E01.03 "Abitazioni disperse"; E02 "Aree industriali e commerciali"; E02.01 "Fabbriche"; E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici"; E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti"; E06.02 "Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici"; H04 "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi"; G01 "Attività sportive e ricreative all'aperto (campi sportivi)"; G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni"; H05.01 "Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi"; H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari"; H06.02 "Inquinamento luminoso"; J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione rispetto agli interventi previsti dalla variante in parola;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- RISCONTRATO che, rispetto alle possibili situazioni di inquinamento, si è provveduto alla stima dell'area di massima influenza sulla base di fonti bibliografiche consultate e che pertanto le stime effettuate, corrispondenti ad un giudizio esperto, sono solo parzialmente congrue nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tengono conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che li determinano;
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è riferibile all'ambito di influenza stimato per H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" (per un'estensione di circa 270 metri dal perimetro delle aree di intervento nn. 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23 e 35 di 350 metri dal perimetro delle aree di intervento nn. 4, 6, 25, 26 e 37, mentre per l'intervento n.10 è stata considerata la medesima area di intervento);

- PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, rispetto all'area di analisi definita nello studio esaminato, lo studio definisce una possibile situazione di interazione congiunta con il PUA "Bettini srl" di cui all'intervento n.28;
- PRESO ATTO che lo studio in argomento considera il sito della rete Natura 2000 ZSC IT3220037 "Colli Berici" presente all'interno del territorio comunale ed entro cui ricadono alcuni degli ambiti di variante (interventi nn.3, 7, 12, 20, 22 e ID_RPA 32);
- CONSIDERATO che il territorio interessato dalla variante al Piano in argomento è altresì disciplinato, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007, e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità della variante al Piano in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'attuazione della variante al Piano in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 6210(*) "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 91H0* "Boschi pannonici di *Quercus pubescens*";
- PRESO ATTO che per i suddetti habitat lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto sussistente una condizione di vulnerabilità (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione) ad eccezione dell'habitat 6210(*) "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che non è stata riconosciuta una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata e che pertanto non si è dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i;
- ATTESO che l'attuazione della variante al Piano in argomento, in aree in cui è ravvisabile un'incongruenza con la precitata vigente cartografia degli habitat di interesse comunitario, può conseguire solamente a seguito del soddisfacimento degli adempimenti cartografici previsti ai sensi della predetta nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio;
- RISCONTRATO che, rispetto la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, alcuni ambiti della variante al Piano (intervento n.20 e ID_RPA 32) ricadono in aree attribuite all'habitat di interesse comunitario 91H0* "Boschi pannonici di *Quercus pubescens*";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Anacamptis pyramidalis*, *Bufo viridis*, *Caprimulgus europaeus*, *Cerambyx cerdo*, *Eptesicus serotinus*, *Hierophis viridiflavus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Lacerta bilineata*, *Lanius collurio*, *Muscardinus avellanarius*, *Myotis nattereri*, *Pernis apivorus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Podarcis muralis*, *Rhinolophus ferrumequinum*;
- PRESO ATTO che per le suddette specie lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto sussistente una condizione di vulnerabilità (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione) per tutte le specie identificate;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima del relativo grado di conservazione è articolata sulla base di un giudizio esperto sulle condizioni degli elementi che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro e non pienamente riconducibili alle specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle seguenti categorie di suolo "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale", "11230 - Tessuto urbano discontinuo

rado, principalmente residenziale”, “11320 - Strutture residenziali isolate”, “11330 - Ville Venete”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati”, “12160 - Luoghi di culto”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12190 - Scuole”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati”, “14140 - Aree verdi private”, “14150 - Aree verdi associato alla viabilità”, “14220 - Aree sportive”, “21100 - Terreni arabili in aree non irrigue”, “21200 - Terreni arabili in aree irrigue”, “22100 - Vigneti”, “22200 - Frutteti”, “22300 - Oliveti”, “22400 - Altre colture permanenti”, “23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione”, “23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata”, “24200 - Sistemi culturali e particellari complessi”, “31100 - Bosco di latifoglie”, “31134 - Castagneto dei suoli xerici”, “31152 - Robiniato”, “31184 - Ostrio-querceto a scotano”, “31185 - Ostrio-querceto tipico”, “32211 - Arbusteto”, “51120 - Canali e idrovie” nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l’area in esame;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l’area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Egretta garzetta*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus serotinus*;

CONSIDERATO che, per l’istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile negli ambiti in esame è riferibile anche ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l’assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell’intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all’art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell’intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all’art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all’interno dei limiti spaziali e temporali dell’analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza di quanto previsto dall’istanza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il “Principio di precauzione”, che in sostanza dice che “in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale”;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio in esame riconosce per l’intervento n.20 la possibilità di un’incidenza significativa negativa nei confronti dell’habitat 91H0*;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto alle predette situazioni, l’incidenza significativa negativa è di tipo diretto e si caratterizza per una bassa significatività conseguente al localizzato cambiamento dei caratteri strutturali e funzionali tipici dell’habitat, da cui deriverebbe anche una sua riduzione dell’estensione;

PRESO ATTO che lo studio in esame non riconosce l’insorgenza di una possibile incidenza significativa negativa diretta o indiretta per le specie di interesse comunitario;

RITENUTO che, per la tipologia e le caratteristiche dell’incidenza e per il grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario coinvolti, sussista un’incidenza significativa negativa in ragione del cambiamento sfavorevole del grado di conservazione nella singola patch di appartenenza;

CONSIDERATO che la valutazione sulla significatività delle incidenze riportata nello studio per la valutazione di incidenza in argomento, ancorché riferita a metodi numerici (non derivanti dall’applicazione di modelli scientifici accreditati per la variazione del grado di conservazione), corrisponde ad un giudizio di tipo esperto;

PRESO ATTO e RICONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi attribuibili al paragrafo 3.4 della selezione preliminare;

- DATO ATTO che, in ragione del predetto riconoscimento dell'incidenza significativa negativa, risulti necessario l'assolvimento della valutazione di incidenza secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ATTESO che l'esame delle soluzioni alternative sia effettuato secondo le indicazioni della vigente disciplina con riguardo la fase I della Valutazione Appropriata (par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento considera la soluzione alternativa ("Opzione zero") coincidente con lo stralcio dell'intervento n.20 dagli interventi di variante e l'apposizione del vincolo di inedificabilità per il corrispondente ambito;
- DATO ATTO e CONSIDERATO che l'opzione 0 deve far riferimento al livello sussistente della pianificazione urbanistica e che pertanto l'opzione 0 proposta non è pertinente;
- DATO ATTO e RISCONTRATO che le soluzioni alternative devono corrispondere solamente a soluzioni sviluppate rispetto agli habitat e specie interessati dall'incidenza significativa negativa al fine di raggiungere un minor livello dell'incidenza significativa;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, effettuando la disamina con la stessa modalità utilizzata nella selezione preliminare, riconosce che l'alternativa "Opzione zero" non comporta un'incidenza significativa a carico dei predetti habitat di interesse comunitario nei siti della rete Natura 2000 coinvolti, al contrario di quanto proposto dalla Selezione Preliminare;
- PRESO ATTO che la comparazione delle soluzioni alternative, non effettuata secondo la metodologia rappresentata nello studio per la valutazione di incidenza in argomento, identifica comunque l'alternativa "Opzione zero" quale soluzione migliorativa negli effetti sulle componenti ambientali rispetto a quanto proposto nella Selezione Preliminare;
- DATO ATTO che è stata formulata una soluzione alternativa rispetto alle condizioni responsabili dell'incidenza significativa negativa riconosciuta e che questa corrisponde all'alternativa "Opzione zero" sulla base della quale le incidenze derivanti dall'attuazione della variante al Piano in argomento a carico degli habitat di interesse comunitario dei siti Natura 2000 coinvolti sono da considerarsi come non significative, anche rispetto ai relativi obiettivi di conservazione;
- RITENUTO che la variante al Piano in argomento sia adeguata alla soluzione "Opzione zero", comportante lo stralcio dell'intervento n.20 dagli interventi di variante e l'apposizione del vincolo di inedificabilità per il corrispondente ambito, adeguando in tal senso l'art. 8.2.9 "Repertorio normativo ZTO C1 ex Mossano" delle vigenti NTO;
- CONSIDERATO che sia necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sugli habitat tutelati della rete Natura 2000, evitando nell'attuazione di quanto previsto dalla variante negli ambiti in argomento qualsiasi intervento che comporti un coinvolgimento, diretto o indiretto, dei predetti habitat di interesse comunitario;
- CONSIDERATO e RITENUTO che non sono possibili effetti significativi negativi nei confronti dei suddetti habitat e specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano coinvolti gli habitat di interesse comunitario (negli ambiti di variante al Piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali) e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali o naturali contermini a quelli in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici o infrastrutturali);
- CONSIDERATO e RITENUTO che, laddove non si provveda al rafforzamento delle condizioni ecotonali in corrispondenza dei predetti ambiti, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee e per un'estensione equivalente, siano attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute presenti, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000;
- RITENUTO che i suddetti interventi di miglioramento ambientale siano opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- CONSIDERATO e RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti

di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate la soluzione alternativa denominata "Opzione zero" e le seguenti indicazioni prescrittive;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione della variante al Piano in argomento, fornendo adeguato riscontro documentale alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza anche in merito alla data di avvio e di conclusione delle opere in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione);

PRESO ATTO di quanto dichiarato nello studio di valutazione di incidenza;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

PRENDERE ATTO

della dichiarazione del dott. Giacomo De Franceschi, il quale dichiara che *"La descrizione degli interventi di cui alla Variante n.3 al PI secondo la soluzione alternativa "Opzione zero" riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la loro approvazione. Dalla relazione di Valutazione appropriata redatta secondo i contenuti della D.G.R.V n° 1400/2017, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione alternativa prescelta."*

e

DARE ATTO

- i. che le parti della variante al Piano in argomento non oggetto della presente valutazione (la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, anche pianificatori) siano sottoposte al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
 - B. l'attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

- iii. che il piano in argomento non definisce la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, quale presupposto previsto dalla direttiva 92/43/Cee all'art. 6(4) (recepiti nel D.P.R. n. 357/1997, e ss.mm.ii., all'art 5 commi 9 e 10) per le eventuali procedure in deroga nell'attuazione dello strumento urbanistico;
- iv. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti dei seguenti habitat e specie di interesse comunitario: 6210(*) "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)(*stupenda fioritura di orchidee)", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", *Alcedo atthis*, *Anacamptis pyramidalis*, *Bufo viridis*, *Caprimulgus europaeus*, *Cerambyx cerdo*, *Egretta garzetta*, *Emys orbicularis*, *Eptesicus serotinus*, *Hierophis viridiflavus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Lanius collurio*, *Musccardinus avellanarius*, *Myotis blythii*, *Myotis nattereri*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Rana dalmatina*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Zamenis longissimus*;
- v. che è stata riconosciuta la sussistenza di un'incidenza significativa negativa nei confronti dell'habitat 91H0* "Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*";
- vi. che, a seguito della valutazione appropriata, è prospettata una soluzione alternativa volta a contrastare gli effetti comportanti l'incidenza significativa negativa a carico del predetto elemento di interesse comunitario ad un livello di non significatività e che questa si concretizza mediante lo stralcio dell'intervento n.20 dagli interventi di variante e l'apposizione del vincolo di inedificabilità per il corrispondente ambito;

e

RICONOSCERE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 con esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per la variante n.3 al PI del comune di Barbarano Mossano (VI)

e

PRESCRIVERE

1. di assumere per la variante al Piano in argomento la soluzione alternativa "Opzione zero", comportante lo stralcio della previsione prevista dall'intervento n.20 e l'apposizione nell'ambito territoriale relativo del vincolo di inedificabilità, adeguando in tal senso l'art. 8.2.9 "Repertorio normativo ZTO C1 ex Mossano" delle vigenti NTO;
2. di non interessare ovvero sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti della variante al Piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che ne comporterebbero il degrado dell'habitat);
3. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito della variante al Piano in argomento (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali o naturali contermini a quelli in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici o infrastrutturali). In alternativa al rafforzamento delle condizioni ecotonali, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee e per un'estensione equivalente, dovranno essere attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute presenti, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000. I suddetti interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
5. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di

- invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
6. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Barbarano Mossano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

Venezia, lì 24/05/2024



E.Q. Coordinamento Istruttorie VAS e Vinca - dott. Mattia Vendrame
Istruttore – dott. Francesco Rebonato

Prot. N. 2024.0007931

Vs. rif. 0180652 del 11/04/2024

Red: gin

Ver: das

Prot. Prec.

Vicenza, 06/05/2024

Spett.le

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione

Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS

VINCA NUVV

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c.

Spett.le

Comune di Barbarano Mossano

protocollo@pec.comune.barbaranomossano.vi.it

Oggetto: Comune di Barbarano Mossano (VI). Istanza di Verifica di Assoggettabilità VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.152/2006 "variante n.3 al Piano degli Interventi" Consultazione dei soggetti con competenza ambientale. Richiesta di parere (art. 12, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Rif. Pratica: VA 4436

In riferimento all'istanza di verifica di assoggettabilità VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006 "variante n.3 al Piano degli Interventi" e, tenuto conto delle caratteristiche del piano e degli impatti che possono interessare il territorio e l'ambiente, si esprime **parere favorevole con prescrizioni**, evidenziando in particolare quanto segue.

Rete acquedotto

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ci si riserva di produrre specifico preventivo al promotore del singolo intervento di Piano per l'introduzione del servizio, qualora lo stesso non sia presente, o qualora siano necessarie modifiche, potenziamenti o estensioni delle reti idriche esistenti per soddisfare la specifica richiesta idrica.

Nel caso i singoli interventi prevedano modifiche ad immobili esistenti o nuove realizzazioni o rifacimenti, si prescrive sempre lo spostamento dell'utenza idrica al confine tra la proprietà pubblica e privata, e comunque in posizione sempre accessibile dall'esterno, che dovrà essere comunque concordata con la scrivente.

Rete fognaria acque nere

Ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate sono sempre ammessi, previo nulla osta, per il quale dovrà essere presentata specifica domanda e sarà prodotto il relativo preventivo, purché detti scarichi osservino il Regolamento stesso.

Rete fognaria acque bianche (meteoriche)

Ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, queste non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera; nel caso esista una rete fognaria mista, come precisato al comma 17 dello stesso articolo, potrà essere valutato il collegamento alla rete solo qualora adeguatamente dimensionata e non esista o non sia possibile utilizzare nessuna delle ipotesi alternative di smaltimento, motivando dettagliatamente gli impedimenti oggettivi; in questo caso dovrà essere sottoposto ad approvazione uno specifico progetto, per il quale ci si riserva di impartire prescrizioni o indicazioni in ragione dello stesso, compresi eventuali potenziamenti delle reti esistenti, qualora necessari, secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Ferme tutte le altre disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si rimane a disposizione, per ogni utile chiarimento, con Enrico Giuriato al tel. 348 237 4428 o e-mail a enrico.giuriato@viacqua.it.

Responsabile Settore Investimenti
Stefano D'Attilio





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 21/05/2024 Protocollo N° 0244762 Class: | H.440.25.1 | Fasc. | 698 | Allegati N° | 0

Oggetto: art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 – Istanza di Verifica di Assoggettabilità VAS della “*variante n.3 al Piano degli Interventi*” del Comune di Barbarano Mossano (VI). Consultazione dei soggetti con competenza ambientale. Parere.

Rif. Pratica: VA 4436

Direzione
Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA e NUVV

e p.c. Spett.
Comune di Barbarano Mossano (VI)
protocollo@pec.comune.barbaranomossano.vi.it

Con riferimento all’istanza in oggetto, si è preso visione del Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) reso disponibile con la nota prot. n. 180652 del 11/03/2024, di contestuale richiesta parere.

Per quanto in esso riportato, la variante in esame recepisce l’istituzione del registro elettronico dei crediti edilizi, con conseguente aggiornamento delle NTO, e una serie di modifiche, derivanti sia da istanze di privati che da iniziativa comunale, consistenti in riconversioni di strutture esistenti, aggiornamenti cartografici, e riclassificazioni urbanistiche, alcune delle quali funzionali a possibili interventi di carattere edilizio.

Delle complessive 38 varianti puntuali, 6 ricadono all’interno della ZSC IT3220037 *Colli Berici* che interessa parzialmente il territorio comunale nella porzione nord occidentale, e che si sviluppa in continuità con i vicini comuni di Villaga, Zovencedo, Arcugnano e Nanto.

In due casi risultano interferiti anche habitat. Più precisamente, l’intervento n. 20 e n. 32 ricadono all’interno dell’habitat prioritario 91H0* *Boschi pannonici di Quercus pubescens*.

Dall’analisi contenuta nel RAP si apprende che con l’azione n. 32 si provvederà solamente a indicare nella tavola dei vincoli del PI un’area colpita da incendio boschivo, di cui alla DC n. 21 del 25/01/2023, con conseguente aggiornamento delle NTO con l’art. 53.1 “Area individuata dal “Catasto delle aree percorse dal fuoco”. Tale area ricade all’interno della perimetrazione dell’habitat 91H0*. Si tratta perciò di un mero aggiornamento cartografico che non comporta alcun tipo di azione fisica sull’habitat.

L’Intervento n. 20, che avrebbe previsto inizialmente la possibilità di realizzare un immobile, in deroga alla tipologia esistente in caso di costruzione ad alta efficienza energetica, risulta non percorribile. L’analisi

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia
Tel. 0412792644 Fax 041/2792601
turismo@pec.regione.veneto.it

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

ambientale contenuta nel RAP riferisce infatti che, in virtù degli esiti della Valutazione di Incidenza, la previsione di nuova edificazione non può essere realizzata, se non a detrimento di una porzione di habitat. Pertanto l'intervento verrà stralciato. Non costituisce quindi un elemento di analisi rispetto alle azioni previste dalla variante in esame.

Le restanti quattro modifiche ricadenti nella ZSC IT3220037 consistono in interventi di natura edilizia (nuove edificazioni o ampliamento di esistenti) che non interessano alcun habitat.

Per tali interventi è prevista la predisposizione di uno specifico Studio di Incidenza Ambientale e l'applicazione di una serie di altre misure di attenzione e mitigazione ambientali, come normate dal PAT (art. 8.1 delle NTA): si tratta di misure di carattere generale, di buone prassi e di carattere preventivo, a tutela delle diverse matrici ambientali. Fra queste sono tuttavia ricompresi adempimenti che hanno cogenza normativa indipendentemente dall'ubicazione all'interno di un sito Natura 2000, come, ad esempio, il divieto di scarica e di abbandono di rifiuti.

Inoltre il RAP non presenta una valutazione di coerenza della variante rispetto alle Misure di Conservazione (ex DGR 786/2016 e ss.mm.e ii.), a tutela delle specie di interesse conservazionistico presenti, o potenzialmente presenti, nei pertinenti quadranti della cartografia distributiva delle specie (ex DGRV 2200/2014). Tale coerenza è da verificare su tutto il territorio oggetto della pianificazione e non solo per l'ambito Natura 2000.

Una verifica speditiva condotta in fase istruttoria, ha fatto emergere possibili criticità per alcune specie. Si tratta di *Marsilea quadrifolia* per la flora, *Emberiza hortulana*, per l'avifauna e *Barbus plebejus* per l'ittiofauna.

L'effettiva presenza di tali specie dovrebbe essere verificata preliminarmente.

Visto tutto quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole alla variante in oggetto, a condizione che:

- si provveda effettivamente a stralciare l'intervento n. 20 dalle previsioni di variante n. 3 al PI, oggetto di istanza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006;
- si provveda ad integrare l'analisi ambientale preliminare all'attuazione degli interventi, con la verifica di coerenza rispetto alle Misure di conservazione, in particolare per le specie sopra richiamate, e con riferimento anche alla fase di cantiere. Ciò, anche al di fuori dell'ambito Natura 2000.

Infine, vista la problematica di incendio boschivo da cui discende la proposta di intervento n. 20, si richiama l'attenzione su quanto previsto dalle citate Misure di Conservazione, all'art. 40 dell'All. B alla DGR 786/2016, circa l'impossibilità, per l'area in questione, di avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio. Con ciò, rafforzando ed ampliando i termini temporali dei divieti e delle prescrizioni già previste dalla Norma nazionale. (Legge 21 novembre 2000, n. 353 *Legge quadro in materia di incendi boschivi*, art. 10).

Si ritiene, pertanto, qualora non sia già previsto, che le Norme Tecniche siano integrate con specifiche previsioni per le aree boscate, recependo i divieti di cui al combinato disposto del citato articolo 40 delle Misure di Conservazione (All. B alla DGR 786/2016) e dell'articolo 10 della Legge n. 353/2000.

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport

Direzione Turismo

Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia

Tel. 0412792644 Fax 041/2792601

turismo@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

L'esclusione dell'area dalla possibilità di utilizzo, anche per attività di pascolo, è tesa a favorire la ripresa delle tendenze dinamiche naturali, sino alla ricostituzione della copertura boschiva.

Ciò assume ancora più importanza se si considera che l'area in questione è classificata come habitat forestale prioritario 91H0* *Boschi pannonici di Quercus pubescens*, ed è pertanto necessario garantirne la tutela e il pieno ripristino alle condizioni antecedenti l'incendio.

Al riguardo si ritiene utile anche un monitoraggio periodico e regolare dell'evoluzione, nel tempo, della superficie di cui trattasi, al fine di verificarne la tendenza al recupero dell'habitat originario, in armonia con il contesto in cui si inserisce.

Il presente parere è reso esclusivamente in relazione al profilo di competenza della scrivente Direzione ed esula dall'ambito urbanistico pianificatorio, cui si riferisce la proposta di variante in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Mauro Giovanni Viti

*Direzione Turismo
U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
Direttore: Dott. Mauro De Osti
Funzionario tecnico: dott. Marco Amodio
tel. 041/2792644 - 2654
e-mail: turismo@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MAURO GIOVANNI VITI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia
Tel. 0412792644 Fax 041/2792601
turismo@pec.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Prot. **45878** /2024/PREV/SISP

li **29/04/2024**

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Unità Operativa Semplice Salute e Ambiente

Indirizzo sede: Via IV Novembre, 46 – 36100 Vicenza

Direttore : **Dr. ssa Maria Teresa Padovan**

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 per la variante n.3 al Piano degli Interventi. Comune di Barbarano Mossano (VI)

Spettabile

Regione Veneto

Unità organizzativa VAS VINCA NUVV

Calle Priuli 99

30121 VENEZIA

Pec: areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Spettabile Comune di
Barbarano Mossano (VI)

In riferimento alla richiesta di parere rif.pratica VA 4436 ,pari oggetto, esaminata la documentazione presente nei siti istituzionali , preso atto di quanto esposto nel Rapporto Preliminare Ambientale, si esprime valutazione sanitaria – ambientale favorevole.

Distinti saluti.

Il Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica
Dr.ssa Maria Teresa Padovan

Referente del Procedimento: Dr. Felice Foglia

Tel. 0444-752221/752245 Fax 0444-511127

e-mail: segreteria.sisp@aulss8.veneto.it; pec: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it